

inapplicabile *ratione temporis* – al danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, limitatamente ai c.dd. danni micropermanenti; TRIB. UDINE, 2.11.2015, in *www.ilcaso.it*, che postula l'irretroattività della norma in quanto questa “non disciplina direttamente la fattispecie generatrice del diritto azionato, limitandosi ad imporre un determinato parametro speciale di liquidazione dei danni non patrimoniali risarcibili, in un ambito che, in precedenza, risultava disciplinato solamente dalle norme, di carattere generale, degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.”; TRIB. LUCCA, 27.9.2017, n. 1737, in *www.rivistaresponsabilitamedica.it*.

IV. La dottrina

Per una sintesi delle principali problematiche in materia di danno non patrimoniale lette alla luce delle riforme legislative e dei nuovi indirizzi giurisprudenziali si veda CICERO, *La presunta eclissi della responsabilità medica da contatto sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 19 ss.; ASTONE, *La nuova disciplina del danno non patrimoniale da illecito sanitario e l'art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 24/2017*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 742 ss.; ID., *Il danno non patrimoniale nel diritto interno e sovranazionale tra antiche e nuove questioni*, in *Eur. e dir. priv.*, 2018, 1183 ss.; COPPOLA, *Il nuovo sistema della responsabilità civile sanitaria*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1448 ss.

Scettici sulla opportunità di estendere la disciplina speciale della r.c.a. al settore della responsabilità sanitaria, tra i tanti, PONZANELLI, *L'applicazione degli articoli 138 e 139 codice delle assicurazioni alla responsabilità medica: problemi e prospettive*, in questa *Rivista*, 2013, II, 145 ss.; TRECCANI, *Prime osservazioni sull'estensione degli artt. 138 e 139 c.a.p. all'esercente la professione sanitaria*, in *Danno e resp.*, 2013, 447 ss.

Sul contrasto giurisprudenziale circa l'applicazione retroattiva, o meno, del criterio tabellare di liquidazione del danno non patrimoniale da illecito sanitario di cui all'art. 139 cod. ass. anche a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del d.l. Balduzzi e della l.

Gelli-Bianco, seppur sinteticamente, v. ONNIS CUGIA, *Responsabilità civile del medico, responsabilità della struttura sanitaria e contratto di assicurazione dopo la legge Balduzzi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 1751 ss.

Sulla interessante storia delle tabelle in generale v. PONZANELLI, *Tabelle*, in questa *Rivista*, 2017, II, 246; ID., *Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste?*, *ivi*, 2019, I, 277 ss.; mentre sulla scelta tra le tabelle, GAGLIARDI, *Il nuovo sistema del danno non patrimoniale e la “guerra” delle tabelle*, *ibidem*, 2019, I, 920 ss.

Sul tema del diritto intertemporale in generale si vedano MAISTO, *Diritto intertemporale*, nel *Trattato di diritto civile CNN*, Esi, 2007; ID., *Il «diritto intertemporale»: la ragionevolezza dei criteri per la risoluzione dei conflitti tra norme diacroniche*, Esi, 2007; PARENTE, *L'irretroattività della norma: un apoteigma della tradizione storica «resistente» al mutamento dei valori normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 471 ss.; SEMERARO, *Interpretazione autentica, retroattività e ragionevolezza*, *ibidem*, 1200 ss.; LIPARI, *Per un ripensamento del diritto intertemporale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 369 ss.; AA.VV., *Diritto intertemporale e rapporti civilistici*, Esi, 2013, e tra questi, in particolare, LIPARI, *Introduzione* (119 ss.); FURGIUELE, *Diritto quesito o fatto compiuto: un problema di interpretazione normativa* (145 ss.); GENTILI, *Retroattività, ragionevolezza, diritto intertemporale* (439 ss.); MAISTO, *Il diritto intertemporale tra interessi esistenziali e norme patrimoniali* (293 ss.); P. PERLINGIERI, *Chiusura dei lavori*, 465 ss.

Sul principio di ragionevolezza, per tutti, G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nella interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 716 ss.; ID., *Sul criterio di ragionevolezza*, in *Annali Sisdic*, 2017, 25 ss.; ID., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, 2015; G. PERLINGIERI e FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Esi, 2017; PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Giuffrè, 2013.

Matrimonio

TRIB. PAVIA, 4.4.2019, BELLEGRANDI *Presidente* – CALDORE *Estensores*

MATRIMONIO – NULLITÀ E ANNULLABILITÀ – MATRIMONIO CELEBRATO DURANTE PROGRAMMA TELEVISIVO – ESECUZIONE DI CONTRATTO TRA I NUBENDI E PRODUTTORE TELEVISIVO – DICHIARAZIONI DEL CONSENSO MATRIMONIALE RICEVUTE DA UFFICIALE DI STATO CIVILE INCOMPETENTE – INVALIDITÀ – ESCLUSONE – MANCATA PROVA DELLA COARTAZIONE DEL CONSENSO MATRIMONIALE – VALIDITÀ DEL MATRIMONIO – SUSSISTENZA (cod. civ., artt. 79, 96, 106, 107, 108, 122, 123, 113, 131, 138)

È valida la volontà di contrarre matrimonio prestata nel corso di uno show televisivo, in esecuzione degli accordi intercorrenti tra i singoli nubendi e il produttore del programma televisivo, qualora le dichiarazioni dei nubendi risultino correttamente ricevute dall'ufficiale dello stato civile e non risulti provato in giudizio che la libertà matrimoniale dei nubendi sia stata coartata.

dal testo:

Il fatto. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2019 i sig.ri W. M. e S. S. chiedevano che venisse pronunciato l'annullamento del loro matrimonio con condanna del Sindaco di R., quale Ufficiale celebrante, alla refusione delle spese di lite.

Premettevano le parti di avere partecipato, nell'estate del 2016, ai provini di un programma televisivo denominato "Matrimonio a prima vista 2" che prevedeva che i partecipanti – tre coppie di estranei – senza essersi in precedenza conosciuti, contraessero matrimonio valido a tutti gli effetti; deducevano gli attori che, essendo stati selezionati quali partecipanti, in data 26.10.2016 la sig.ra M. e in data 3.1.2016 il sig. S. sottoscrivevano un contratto con la società "N.P." con la quale si impegnavano, tra le altre cose, ad essere ripresi nelle 24 ore giornaliere della vita quotidiana prima, durante e dopo il giorno del matrimonio, la cui data sarebbe stata successivamente indicata dal produttore; deducevano le parti che il programma prevedeva un periodo di registrazione dal 29.9.2016 al 31.12.2016 e un vincolo contrattuale delle stesse sino al 30.9.2017 e che, sottoscrivendo il suddetto contratto, gli esponenti si obbligavano per tutta la durata del programma a non abbandonarlo, pena il risarcimento del danno economico e di immagine per la produzione, il cui ammontare non veniva quantificato; deducevano, inoltre, gli attori che in caso di divulgazione di notizie relative al programma, tramite social network o mezzi di comunicazione diversi, senza autorizzazione della produzione le stesse avrebbero dovuto pagare una penale quantificata in euro 100.000,00; che il contratto prevedeva, inoltre, la possibilità per i due coniugi, terminato il periodo di registrazione, di procedere ad una separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio e al successivo ricorso congiunto, con spese interamente a carico della produzione; che il sig. S., prima della sottoscrizione del contratto aveva espresso alla produzione le proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto soprattutto nelle parte in cui erano previste penali e l'obbligo di risarcire il danno in caso di abbandono del programma ma che la produzione provvedeva a rassicurarlo garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni fase della realizzazione; che, pertanto, in vista della celebrazione del matrimonio la produzione imponeva alle parti di trasferire la residenza nel Comune di R. di modo che le pubblicazioni non avvenissero nei luoghi di residenza di provenienza al fine di evitare che i futuri coniugi assumessero informazioni l'uno sull'altra prima della celebrazione; che il matrimonio veniva celebrato dal Sindaco di R., dott. A. M., in data 21.11.2016 presso la "LC", sita in Milano via ... alla presenza degli ospiti e degli sposi nonché dei testimoni; che, successivamente al termine del periodo delle riprese, gli esponenti di comune accordo decidevano di procedere alla separazione consensuale e ne davano comunicazione alla produzione la quale consigliava loro di procedere alla separazione mediante domanda all'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza ex L. 55/2015; che, tuttavia, la sig.ra M., recatasi al primo appuntamento presso il Comune di Abbiategrasso, scopriva che l'atto di matrimonio recava quale data di celebrazione quella del 30.11.2016, dieci giorni dopo l'effettiva data di celebrazione, e che il

luogo di celebrazione riportato nell'atto era la casa comunale di R. e non il Comune di Milano; che, pertanto, l'ufficiale di Stato civile presso il Comune di Abbiategrasso rilevava che l'atto di matrimonio fosse viziato e che non avrebbe potuto procedere con la separazione; che, inoltre, lo stesso funzionario del Comune evidenziava la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci rese in atto pubblico dal pubblico Ufficiale celebrante il quale non aveva mai ricevuto dispensa e pertanto non poteva celebrare al di fuori del proprio Comune; che gli attori chiedevano ripetutamente spiegazioni in merito alla società di produzione la quale non forniva alcuna soluzione; che appariva evidente che l'atto di matrimonio risultava viziato sia in punto di formazione e contenuto per violazione degli artt. 96 e 107 c.c. e 50 ord. st. civ. che per quanto concerne il vizio di volontà in quanto le parti sapevano di dover sborsare somme a titolo di risarcimento nel caso in cui non avessero contratto il matrimonio.

I motivi. Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla violazione degli artt. 96 e 107 c.c. e 50 ord. st. civ. va premesso che, ai sensi dell'art. 106 c.c. "il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione"; dalla norma, pertanto, si traggono due regole in merito alla competenza: l'ufficiale competente a compiere l'atto è quello che ha ricevuto la richiesta di pubblicazioni e il luogo competente è il Comune nella sua casa comunale. Orbene, l'ufficiale dello stato civile, il quale celebra un matrimonio per cui non era competente è sanzionato in via amministrativa con somma da euro 30,00 a euro 206,00 (art. 137 c.c.). Del pari, agendo lo stesso non come rappresentante dell'amministrazione civile bensì in qualità di rappresentante dello Stato nel caso di controversia giurisdizionale legittimato passivo non è il Comune bensì lo Stato (Cass. N. 2039/1959 e Cass n. 3415/1977). Va, inoltre, richiamato quanto disposto dall'art. 113 c.c. che ritiene, in ogni caso, valido il matrimonio celebrato davanti ad un apparente ufficiale di Stato civile "a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che detta persona non aveva tale qualità", norma che tutela il legittimo affidamento delle parti e non pregiudica la validità del vincolo anche nei casi, come quello di specie, in cui l'investitura dell'Ufficiale di Stato civile manchi del tutto o sia viziata geneticamente. A chiusura del sistema di norme volte a regolamentare il matrimonio, inteso come atto, si pone poi l'art. 131 c.c. secondo cui "il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma", laddove per possesso di stato si indica un elemento fattuale che, pur non sostituendosi all'atto matrimoniale, ha la funzione di rimuovere irregolarità formali sanando la celebrazione matrimoniale la quale è da considerarsi definitivamente valida.

Alla luce degli elementi evidenziati deve, pertanto, ritenersi che i vizi formali invocati non possano di per sé determinare l'invalidità del matrimonio risolvendosi in mere irregolarità che potranno, al più, comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa per l'Ufficiale civile celebrante come disposto dall'art. 138 c.c. e che, in ogni caso, non possano precludere alle parti il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale nelle diverse forme riconosciute dalla legge e, dunque, anche mediante la procedura di cui all'art.

12 L. 162/2014 davanti all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.

Quanto, invece, al diverso profilo invocato e relativo al vizio della volontà va premesso in punto di diritto che il Codice civile contempla tassative ipotesi di invalidità del vincolo matrimoniale, talune delle quali determinano la sua nullità assoluta, altre la sua annullabilità, a seconda della loro maggiore o minore gravità.

Il matrimonio civile è, pertanto, invalido qualora esso sia stato celebrato in presenza di:

Impedimenti (artt. 84-89 c.c.) – Si configurano allorché il matrimonio sia stato celebrato in violazione di taluno dei requisiti espressamente richiesti per la sua celebrazione.

Violenza (art. 122 c.c.) – Si configura quando il consenso al matrimonio sia stato estorto con violenza, cioè tramite minaccia di un male ingiusto e notevole (anche proveniente da un terzo), in modo da coartare la volontà di una persona; ovvero sia stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Errore (art. 122 c.c.) – Si configura quando il consenso al matrimonio sia stato dato per effetto di errore sull'identità fisica dell'altro coniuge oppure di errore essenziale circa determinate qualità personali di questi, nel senso che il coniuge caduto in errore non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. Precisamente, l'errore deve riguardare taluna delle seguenti tassative circostanze: a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o di una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; b) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; c) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; d) la condanna dell'altro coniuge per delitti concernenti la prostituzione ad una pena non inferiore a due anni; e) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233 cod. civ., se la gravidanza è stata portata a termine. In sede giudiziaria, l'azione finalizzata ad ottenere l'annullamento del matrimonio non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l'errore.

Simulazione (art. 123 c.c.) – Si configura quando gli sposi abbiano convenuto tra di loro di non instaurare alcuna comunione di vita coniugale e, pertanto, di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, considerando lo stesso soltanto come uno strumento per conseguire determinate utilità di carattere accessorio. Dalla simulazione va distinta la «riserva mentale», che si configura allorché taluno dei coniugi, pur esprimendo esteriormente il proprio consenso nuziale, avanzi nella sua sfera interiore qualche riserva in ordine al matrimonio. Tale circostanza non influenza tuttavia la validità del consenso espresso e non ha, quindi, alcuna rilevanza giuridica per l'ordinamento italiano, per il quale assume valore solo la volontà dichiarata (diversamente da quanto avviene nell'ordinamento canonico, che attribuisce valore alla volontà e non alla dichiarazione).

Va premesso che la volontà dei nubendi costituisce certamente il centro motore della vicenda matrimoniale; ciò è confermato dal disposto dell'art. 108 c.c. secondo cui la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in ma-

rito e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione per cui, laddove invece il matrimonio sia celebrato, la condizione e il termine si hanno come non apposti.

Oltre, poi, ad essere un atto puro il matrimonio è anche atto incoercibile, di qui il divieto di ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio come si evince dalla disciplina codicistica in tema di promessa di matrimonio (art. 79 c.c.), la quale, in ogni caso, non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Il carattere non vincolante della promessa fatta dagli sponsali è, difatti, collegato al fondamentale principio della libertà matrimoniale secondo il noto brocardo *antiquitus placuit libera matrimonia esse*. Il diritto di sposarsi configura, difatti, un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, artt. 8 e 12 CEDU e artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7.12.2000), sia a livello costituzionale (artt. 2 e 29 Cost.). Pertanto, il vincolo matrimoniale deve rimanere una libera scelta autoresponsabile sottraendosi ad ogni forma di condizionamento anche indiretto (Corte cost. n. 1/1992; n. 450/1991, n. 189/1991).

Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda proposta è infondata e non merita di essere accolta per le ragioni che si vengono ad esporre.

I ricorrenti hanno agito al fine di ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio tra loro contratto adducendo che la scelta del vincolo sia dipesa dalla violenza morale altrui, o comunque, dalla prospettazione di un timore di eccezionale gravità, l'uno o l'altro subiti nel grado e nelle forme a cui l'art. 122 c.c. riconduce la declaratoria di invalidità; le due ipotesi previste dalla norma concorrono entrambe ad un unico risultato rilevante ai fini della valutazione di nullità, e cioè la diversione della volontà del soggetto, che viene privato della possibilità di autodeterminarsi. Tuttavia, mentre in caso di violenza il presupposto che vizia il consenso è un'azione altrui direttamente destinata a incidere sulla volontà del nubendo, il timore riguarda l'atteggiamento psicologico della persona che avverte una condizione esterna, come irrimediabilmente incidente sulle sue scelte.

Pertanto, contrariamente alla disciplina dei contratti, riguardo ai quali non è riconosciuto affatto il timore-vizio (ex art. 1437 c.c.), il timore è invece rilevante ai fini della nullità del matrimonio ma ciò solo in ragione della sua intensità, richiedendosi che esso sia di una gravità eccezionale.

Orbene, gli attori hanno addotto come contenuto della violenza altrui ovvero come espressione del loro timore, la minaccia rappresentata dalle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio alla casa di produzione nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione del contratto, non avessero contratto matrimonio (v. punto n. 4 del doc. n. 4).

Al riguardo va, tuttavia, preliminarmente rilevato che il principio dell'onere della prova imponeva agli attori di produrre in giudizio copia del contratto da loro sottoscritto con la società «N.P.», produttrice del programma televisivo, risultando agli atti, invece, una copia fotostatica dello stesso del tutto priva di sottoscrizione.

In ogni caso, pur volendo prescindere da questo aspetto, da quanto emerso dagli atti e dalle prospettazioni delle parti

non può dirsi provato che le stesse siano addivenute a contrarre il vincolo per effetto di un consenso viziato, in quanto non pienamente libero perché prestato nel timore rappresentato dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale revoca di esso.

Ed invero, dagli atti emerge come lo stesso sig. S. avesse espresso alla produzione le proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto, soprattutto nella parte in cui erano previste penali e l'obbligo di risarcire il danno in caso di abbandono del programma, ma che la produzione provvedeva a rassicurarlo garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni fase della realizzazione, assicurandogli, dunque, la possibilità di sciogliere il vincolo in qualunque tempo senza sostenere alcuna spesa.

In altri termini, dagli atti di causa non è emerso che le parti avessero subito la riferita pressione psicologica e che, pertanto, si siano a causa di ciò determinate a contrarre il vincolo matrimoniale.

Nell'atto di citazione e nelle dichiarazioni rese all'udienza, difatti, gli attori riferiscono che "al termine del periodo delle riprese gli esponenti, che sin dall'inizio avevano mostrato evidenti divergenze caratteriali, di comune accordo, decidevano di procedere alla separazione consensuale e ne davano comunicazione alla produzione, la quale faceva firmare un documento in cui conferivano mandato ai legali per la procedura" (v. pag. 3 ricorso). Pertanto, il presente giudizio veniva instaurato solo dopo il rifiuto manifestato dall'ufficiale civile del Comune di Abbiategrasso di procedere con

la separazione in ragione delle irregolarità riscontrate e, dunque, della riferita impossibilità di procedere con una separazione consensuale.

In altri termini, ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo (rectius partecipare al programma) certamente rassicurate dalla prospettata possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all'eventuale successivo scioglimento del matrimonio.

Al riguardo va precisato, difatti, che per la legge elemento essenziale per far nascere il vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando tra le cause di invalidità matrimoniali l'eventuale riserva mentale, bensì l'aspetto esteriore rappresentato dall'esistenza di una volontà negoziale valida manifestata tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio. Volontà che nel caso di specie è stata manifestata come attestato dall'Ufficiale civile celebrante e rappresentato nelle registrazioni prodotte (doc. n. 6).

Del resto, lo stesso contratto sottoscritto dalle parti con la Società al punto 5 evidenziava la consapevolezza e la conseguente accettazione da parte dei contraenti che il matrimonio sarebbe stato "pienamente valido a tutti gli effetti e che dal suddetto matrimonio conseguono tutti i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 143, 147, 148 c.c." (doc. n. 4).

L'insieme di tali considerazioni milita, pertanto, per il rigetto della domanda.

Quanto alle spese di lite le stesse restano a carico dei ricorrenti non essendo, del resto, parte processuale nel presente giudizio l'Ufficiale civile celebrante. (*Omissis*)

«Brevi riflessioni circa la validità di un matrimonio "televisivo"»

di Matteo Turci*

Lo sfortunato (quanto prevedibile) epilogo di un programma televisivo è all'origine della singolare vicenda processuale che ha portato il Tribunale di Pavia a pronunciarsi circa la validità di un matrimonio "combinato", celebrato nel corso di un programma televisivo tra nubendi sconosciuti fra loro. Andando oltre lo stretto *decisum* della sentenza in commento, la vicenda, nella sua peculiarità, si propone quale valido spunto per una riflessione più ampia circa il discutibile (ab)uso dell'istituto del matrimonio nella vicenda *de qua*.

I. Il caso

Essendo stati selezionati nel corso del 2016 per la partecipazione alla seconda stagione del programma "Matrimonio a prima vista", un uomo e una donna, autonomamente, si obbligavano contrattualmente con la società produttrice del programma a contrarre matrimonio civile ad ogni effetto di legge con la persona indicata dalla società; ad essere filmati nelle 24 ore giornaliere nel periodo successivo alla celebrazione delle nozze; a non abbandonare il programma pena il risarcimento del danno economico e di immagine alla produzione; a non divulgare notizie relative al pro-

gramma senza autorizzazione, con la previsione di una penale in caso di mancato rispetto dell'impegno.

Nel corso del programma, i due aspiranti sposi contraevano matrimonio, partecipando a tutte le previste tappe dello *show*, all'esito del quale i coniugi decidevano di avvalersi della possibilità contrattualmente prevista di procedere a separazione congiunta, a spese della società di produzione. Tuttavia, rivoltisi con tale proposito all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, ne incontravano le resistenze, in ragione di alcuni vizi formali dell'atto di matrimonio dallo stesso rilevati nella circostanza che l'atto riportava erronea-

* Contributo pubblicato in base a *referee*.

mente la data e il luogo della celebrazione ed era stato celebrato dal sindaco di R. in Milano, al di fuori del proprio comune, senza apposita dispensa.

Decidevano, dunque, di ricorrere al Tribunale chiedendo l'annullamento del matrimonio per: *i*) vizi formali dell'atto; *ii*) vizio della volontà, laddove gli allora nubendi avevano manifestato il loro consenso al matrimonio sotto la pressione della produzione del programma e dietro la minaccia della richiesta di risarcimento danni in caso di abbandono del programma, che concreterebbe un'ipotesi di violenza ex art. 122, comma 1º, cod. civ. (PIETROBON, *passim*, e PUTTI, art. 122 c.c., 548, ambedue, *infra*, sez. IV).

Il tribunale di Pavia ha stabilito che, da una parte, i vizi formali lamentati non sono idonei a determinare l'invalidità del matrimonio; dall'altra, che gli estremi di un vizio della volontà atto a inficiare la validità del vincolo contratto non sono ravvisabili nelle circostanze dedotte.

II. La questione

La decisione del Tribunale di Pavia in commento (TRIB. PAVIA, 4.4.2019, *infra*, sez. III), affronta una domanda di annullamento del matrimonio civile, alquanto insolita. I nubendi, infatti, sono fra loro sconosciuti e sono stati scelti per contrarre matrimonio da un soggetto terzo, nell'ambito di un programma televisivo da quest'ultimo prodotto.

Affermando la validità di siffatto vincolo matrimoniale, tale decisione spinge ad aprire una riflessione sui possibili profili di invalidità di una fattispecie così "estrema", che ampli l'orizzonte di indagine oltre alla valutazione dell'esistenza dei soli vizi denunciati dai ricorrenti.

Nato in Danimarca come "Gift Ved Første Blik" ed esportato in America con il nome di "Married at first sight", il format televisivo "Matrimonio a prima vista" ha colto successo anche presso le reti italiane, giungendo recentemente alle porte della quarta edizione.

Il programma, che si promuove quale "esperimento sociale", prevede che un gruppo di esperti, composto da un sessuologo, un sociologo e uno psicoterapeuta di coppia, esaminino le candidature di alcuni single desiderosi di sposarsi, individuando "a tavolino" tra i vari profili, tre possibili "coppie ideali" secondo i canoni della "scienza", organizzandone il matrimonio civile.

I candidati prescelti conoscono il proprio partner solamente nel giorno stesso delle nozze, celebrate con rito civile ad ogni effetto di legge al cospetto dell'ufficiale di stato. In seguito, le coppie vivono assieme per un mese, costantemente seguite degli indiscreti occhi delle *troupes* televisive che ne riprendono i momenti di vita quotidiana.

Al termine del periodo di "sperimentazione" le coppie possono quindi scegliere se proseguire il rapporto

combinato "dalla scienza" (come pubblicizzato dal programma), ovvero chiedere la separazione.

Questo particolare format aveva già attirato l'interesse dei giuristi (BUFFONE, *infra*, sez. IV), spingendoli ad alcune riflessioni circa le possibili ricadute giuridiche di una simile fattispecie e, in particolare, ad interrogarsi circa la validità di un vincolo matrimoniale contratto in tali circostanze, con l'obbiettivo di trovare risposta al quesito: *quid juris* se al termine del periodo di convivenza sperimentale uno dei coniugi, davanti alla decisione dell'altro di concludere la relazione, reclamasse diritti nascenti dal matrimonio (DI GREGORIO, 784, *infra*, sez. IV)? La vicenda in commento, dunque, si pone anche quale banco di prova per alcune considerazioni sul tema, pur avendo ad oggetto una diversa questione. Nel caso *de quo*, infatti, nessuno dei due coniugi era interessato al mantenimento del vincolo matrimoniale ed entrambi ricorrevano congiuntamente al giudice per ottenere la declaratoria di invalidità del matrimonio con conseguente venir meno di ogni effetto di questo, e non agivano l'uno contro l'altro chiedendo il riconoscimento dei diritti nascenti dal vincolo matrimoniale.

Le censure mosse dai due coniugi attengono tanto ai profili formali quanto ai profili sostanziali del matrimonio.

Riguardo alla prima prospettiva, i due "sposi a prima vista" lamentano irregolarità invalidanti sia nella formazione dell'atto di matrimonio, derivanti dall'essere stato lo stesso celebrato dal pubblico ufficiale al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, sia di contenuto, conseguenti all'erronea indicazione della data e del luogo della celebrazione nell'atto.

Sul secondo versante, i ricorrenti lamentano l'invalidità dell'atto di matrimonio per vizio della volontà ex art. 122, comma 1º, cod. civ. (PIETROBON, *passim*, *infra*, sez. IV). In particolare, le rispettive dichiarazioni sarebbero dipese dalla violenza (o da timore di eccezionale gravità) derivante dall'assunto obbligo di risarcimento del danno in caso di abbandono del programma dopo la conclusione del contratto con la casa di produzione, dalla stessa imposto.

Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale pavese per affermare la validità del vincolo matrimoniale contratto e respingere le doglianze dei coniugi, pur apparendo lineare e coerente nel suo percorso argomentativo, desta talune perplessità.

Quanto ai denunciati vizi formali, paiono cogliere nel segno le considerazioni del giudicante secondo il quale, fermo che, a norma dell'art. 106 cod. civ., l'ufficiale dello stato civile competente a celebrare il matrimonio, nella propria casa comunale, sia quello che ha ricevuto la richiesta di pubblicazioni di cui all'art. 93 cod. civ., l'eventuale celebrazione del matrimonio da parte di un'ufficiale dello stato civile non compe-

tente comporta una semplice sanzione amministrativa ex art. 137 cod. civ..

A supporto del proprio *decisum* il giudice adduce, inoltre, un argomento sistematico-concettualistico (TARELLO, 375; LAZZARO, *L'interpretazione*, *passim*; ID., voce «Sistema giuridico», 12, tutti, *infra*, sez. IV). Infatti, da una lettura coordinata dell'art. 113 cod. civ., che prevede la validità del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile apparente (salvo il caso in cui ambedue i nubendi abbiano saputo al momento della celebrazione dell'assenza della predetta qualità), e dell'art. 131 cod. civ., che disciplina l'effetto sanante del possesso di stato, il giudicante ricava il principio secondo il quale i lamentati vizi di forma non possono assurgere a elementi invalidanti dell'atto, potendo, al più, rilevare quali mere irregolarità con le conseguenze di cui agli artt. 137 e 138 cod. civ., peraltro non passibili di inibire il ricorso alla procedura di scioglimento del vincolo matrimoniale di cui all'art. 12 della l. n. 162/2014.

Appaiono *prima facie* condivisibili anche le argomentazioni addotte dal Tribunale nel respingere la domanda avanzata dalle parti anche sotto il profilo dei presunti vizi della volontà.

Ferma la natura di valore assoluto, garantito a livello costituzionale (artt. 2 e 29 Cost.) e sovranazionale (artt. 12 e 16 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; artt. 8 e 12 Conv. eur. dir. uomo e artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali UE del 2000) del principio di libertà matrimoniale, cui consegue la non assoggettabilità delle dichiarazioni di matrimonio a condizione o termine ex art. 108 cod. civ., e l'incoercibilità del matrimonio quale conseguenza diretta del principio espresso dall'art. 79 cod. civ. (SANTORO PASSARELLI, 12 ss.; NOVARA, *passim*; JEMOLO, 57 ss.; FERRANDO, *Il Matrimonio*, 243 ss., tutti, *infra*, sez. IV.) è, infatti noto come, ai fini del perfezionamento del vincolo matrimoniale, la legge attribuisca rilievo, non già al dato volontaristico, inteso come intima volontà dei protagonisti dell'atto, bensì alla valida manifestazione della volontà negoziale ai sensi degli artt. da 106 a 113 cod. civ. (CASS., 26.5.1976, n. 1808, *infra*, sez. III).

Nel caso di specie il giudice, non ha ritenuto compiutamente provata l'esistenza di un vizio ad affliggere le manifestazioni di volontà prestate dai coniugi, rilevando, al contrario, come le stesse abbiano deciso, nell'ambito della loro libertà negoziale, di partecipare al programma e, conseguentemente, contrarre il vincolo matrimoniale. Per tale ragione la decisione conclude che “non può dirsi provato che le stesse (parti ndr) siano addivenute a contrarre il vincolo per effetto di un consenso viziato, in quanto non pienamente libero perché prestato nel timore rappresentato dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale revoca di esso”.

Nel giungere a tale conclusione la sentenza valorizza,

in particolare, alcuni elementi fattuali. Tra questi spiccano, da una parte, l'emersa circostanza secondo cui lo sposo rappresentò alla produzione i propri timori in relazione all'eccessiva vincolatività del contratto, decidendo cionondimeno di concludere l'accordo essendo stato rassicurato in merito alla garanzia di poter accedere, senza costi, alla procedura di separazione; dall'altra parte, il rilievo per cui la domanda di declaratoria di invalidità del matrimonio è stata proposta dai coniugi solo a fronte delle difficoltà emerse nell'avvio della procedura di separazione consensuale, assumendo i caratteri di un “ripiego” a fronte della percepita impossibilità di sciogliere il vincolo contratto altrimenti.

Pur senza evidenziare palesi vizi motivazionali nel *dictum* del Tribunale Pavese in commento, che appare coerente nel suo impianto logico-giuridico, viene spontaneo interrogarsi sui possibili profili di invalidità di un “matrimonio a prima vista” e, andando oltre lo stretto *petitum* del caso *de quo*, chiedersi se il giudicante non abbia forse avuto elementi idonei per compiere un passo ulteriore ed accertare in ogni caso l'inesistenza (o altra invalidità) del matrimonio di cui trattasi.

L'ipotesi di due persone che celebrino un matrimonio in vista di un fine ulteriore e diverso rispetto alla costituzione di un vincolo familiare, quale per esempio la partecipazione ad un programma televisivo, parrebbe evocare, in prima battuta, la figura della simulazione del matrimonio ex art. 123 cod. civ. (IRTI, 481 ss.; COSTANZA, 692 ss.; TAMBURRINO, 172-173; CONTE, 394; PARENTE, 2167; BARBIERA, 95 ss.; FERRANDO, *Manuale* 146 ss.; ID., *Il matrimonio*, 663 ss.; PUTTI, art. 123 c.c., 574 ss.; SACCO, 9, tutti, *infra*, sez. IV).

Tale rimedio, il cui assetto attuale è stato delineato dal legislatore del 1975 con la riforma del diritto di famiglia (FERRANDO, *Il matrimonio*, 665, PUTTI, art. 123 c.c., 574, entrambi *infra*, sez. IV), ha trovato applicazione in circostanze nelle quali la finalità perseguita dai coniugi era quella di creare una realtà apparente da far valere nei confronti dei terzi (TRIB. PAVIA, 5.10.1982; TRIB. MESSINA, 28.8.1979; TRIB. BARI, 22.1.1981; TRIB. GENOVA, 11.1.1983; APP. L'AQUILA, 15.7.1984; APP. FIRENZE, 22.8.1988; TRIB. NAPOLI, 10.10.1986; tutte, *infra*, sez. III).

Pur condividendo con tale casistica, talvolta ricondotta alle categorie descrittive del “matrimonio di salvataggio” o del “matrimonio riparatore” (FERRANDO, *Il Matrimonio*, 666 e 673, *infra*, sez. IV) la finalizzazione della celebrazione alla creazione di un'apparenza utile, l'ipotesi in esame difetta dell'elemento strutturale caratterizzante la fattispecie simulazione: l'esistenza di un accordo simulatorio anteriore alle nozze (FERRANDO, *Il Matrimonio*, 666-667; PUTTI, art. 123 c.c., 577; TAMBURRINO, 174; CONTE, 394; PARENTE, 2182, tutti *infra*, sez. IV.; TRIB. NAPOLI, 7.6.1984, *infra*, sez. III).

Nel caso del “matrimonio a prima vista”, quindi, non parrebbe possibile ravvisare un accordo simulatorio, già

rilevando come il format adottato dal programma preveda che i futuri sposi si conoscano solamente al momento della celebrazione delle nozze.

Preso atto della non riconducibilità della fattispecie in esame alla figura disciplinata dall'art. 123 cod. civ., non appare altresì verosimile valorizzare la possibile discrepanza tra l'atteggiamento interiore dei nubendi e le dichiarazioni di volontà da essi prestate. È noto, infatti, come il nostro ordinamento non attribuisca valore alcun valore alla c.d. riserva mentale, sia essa unilaterale o bilaterale (CONTE, 409; PARENTE, 2197; PUTTI, art. 123 c.c., 579, tutti *infra*, sez. IV). La presa di posizione netta della giurisprudenza italiana sul punto si rinviene anche nelle decisioni che hanno ad oggetto la dichiarazione di esecutività di sentenze ecclesiastiche che abbiano dichiarato la nullità del matrimonio per riserva mentale di uno dei nubendi circa i *bona sacramenti*, che individuano un ostacolo insormontabile la non manifestazione della riserva all'altro coniuge (CASS., 28.1.2005, n. 1822 e CASS., 28.1.2015, n. 1620, entrambe *infra*, sez. III).

Facendo leva sulla mancanza di serietà di un consenso matrimoniale prestato a favore di telecamere nei confronti di un'unione con un soggetto sconosciuto, è stata, più convincentemente, ipotizzata la radicale nullità dei "matrimoni a prima vista", richiamando la teoria dottrinale del c.d. matrimonio *ludendi causa* (BUFFONE, *passim*; DALL'ONGARO, 1341 ss.; CONTE, 410 ss. e PARENTE, 2193; PUTTI, art. 123 c.c., 577; FERRANDO, *Il matrimonio*, 589 e 673, tutti, *infra*, sez. IV).

In effetti la teoria appare persuadere: la partecipazione ad uno *show* che si professa "esperimento sociale", e l'accettazione delle regole di questo, presuppone, da parte di chi prende parte al programma, la volontà, appunto, di "sperimentare" una relazione e non già di costituire un vincolo duraturo.

La soluzione pare trovare riscontro in una risalente giurisprudenza che ha fatto applicazione di tale elaborazione teorica (TRIB. MILANO, 24.10.1974; TRIB. MODENA, 23.1.1987, tutte *infra*, sez. III. PIETROBON, *infra*, sez. IV).

Tuttavia l'accoglimento di tale soluzione non può darsi per pacifica, richiedendo l'accettazione di taluni presupposti. In primo luogo, si impone di condividere l'opinione di quella dottrina che sostiene la non tassatività delle cause di nullità del matrimonio (JEMOLO, 107, *infra*, sez. IV); per altro verso, la dottrina ha palesato la necessità di distinguere tra negozi conclusi *per scherzo*, ovvero quelli che, pur costituendo una burla, hanno tutte le apparenze della serietà, e quelli conclusi *nello scherzo*, ovvero tali da rilevare *ictu oculi* l'intento ludico, quale è l'ipotesi di scuola del matrimonio inscenato dagli attori in una rappresentazione teatrale (N. COVIELLO, 370, *infra*, sez. IV).

Conseguenza della predetta distinzione è che l'inva-

lidità del negozio potrebbe essere dichiarata solo allorché l'intento scherzoso sia chiaramente riconoscibile (N. COVIELLO, 370; BETTI, 169; R. SCOGNAMIGLIO, 201 ss.; CONTE, 412; BARBIERA, 673 ss., tutti *infra*, sez. IV): diverrebbe, quindi, necessario individuare, nel caso *de quo*, quali siano gli indici dai quali ricavare l'"evidenza" dell'intento ludico dei protagonisti della vicenda.

In tale prospettiva sembrano, dunque, potersi individuare alcuni elementi fattuali che, se valorizzati in tale senso, avrebbero potuto assurgere a prova del *ludum*.

In primo luogo, il contesto televisivo di finzione scenica nel quale il vincolo si sarebbe perfezionato, moderna evoluzione della rappresentazione teatrale, palesa già di per sé i caratteri dello scherzo sottesi alla fattispecie sottoposta allo scrutinio del Tribunale.

Parimenti indice idoneo a disvelare la mancanza di serietà delle dichiarazioni di volontà degli "sposi a prima vista" potrebbe essere l'estraneità tra i nubendi laddove, da una parte, l'assoluta estraneità fra i protagonisti dell'atto malcela una certa approssimazione e superficialità nell'approccio al vincolo coniugale (BUFFONE, *infra*, sez. IV) mentre, dall'altra, previsioni quali il secondo comma dell'art. 122 cod. civ., che disciplina l'invalidità del matrimonio per errore sull'identità e sulle qualità personali del coniuge, paiono implicare una pregressa (benché, nell'ipotesi disciplinata, fallace) conoscenza del futuro coniuge prima della celebrazione del matrimonio (BARBIERA, *Il Matrimonio*, 87, *infra*, sez. IV).

A quanto sopra si aggiunga la circostanza, riferita dai ricorrenti, secondo cui gli stessi si sarebbero determinati a sottoscrivere il contratto con la casa di produzione del programma solo una volta assicurati sulla possibilità di ottenere in tempi rapidi (e senza costi) lo scioglimento del vincolo, rivelando in tutta evidenza l'approccio "ludico" e "leggero" con il quale gli stessi si apprestavano ad affrontare il matrimonio.

In conclusione, a parere di chi scrive, se da una parte appare corretto il *dictum* del Tribunale nella parte in cui respinge, ritenendone non provati i presupposti, la domanda dei ricorrenti volta ad accertare l'invalidità del matrimonio per vizio della volontà – nella forma della violenza o del timore di eccezionale gravità –, per altro verso ci si chiede se non si possa criticare il *non dictum* della decisione che avrebbe avuto a disposizione elementi fattuali che paiono idonei a giustificare una pronuncia di inesistenza (R. SCOGNAMIGLIO, 201 ss., *infra*, sez. IV) del "matrimonio a prima vista", sconfessando un uso distorto dell'istituto matrimoniale, piegato alle esigenze dei fini televisivi.

III. I precedenti

La decisione che si porta a commento è pubblicata anche in *diritto e giustizia* online.

A conferma della natura eminentemente formale dell'atto di matrimonio CASS., 26.5.1976, n. 1808, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1378, ha ritenuto la sussistenza dei requisiti minimi per l'esistenza della fattispecie "matrimonio" ogniqualvolta "due persone di sesso diverso abbiano manifestato la loro volontà matrimoniale davanti ad un ufficiale celebrante".

Affrontano ipotesi di matrimoni celebrati al solo fine di costituire un'apparenza finalizzata a scopi ultronei rispetto al matrimonio TRIB. PAVIA, 5.10.1982, in *Dir. fam. e pers.*, 1984, con note di LIOTTA e COLUCCI, ove gli sposi avevano contratto il vincolo al fine di soddisfare il desiderio di un parente in fin di vita; TRIB. MESSINA, 28.8.1979, in *Dir. fam. e pers.*, 1980, 142 con nota di ARENA e TRIB. BARI, 22.1.1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1429, nei quali gli sposi desideravano unicamente quietare le insistenze di regolarizzazione di una pregressa situazione provenienti dalle rispettive famiglie, e TRIB. GENOVA, 11.1.1983, in *Giur. merito*, 1984, I, 314 con nota di GRECO, ove il fine unico della celebrazione era l'affrancamento di uno dei nubendi dal controllo parentale; APP. L'AQUILA, 15.7.1984, in questa *Rivista*, 1988, I, 326 ss., con nota di CERVALE e APP. FIRENZE, 22.8.1988, in *Dir. fam. e pers.*, 1989, 629, nelle quali fine ultimo della celebrazione era far conseguire ad uno degli sposi la cittadinanza italiana; TRIB. NAPOLI, 10.1.1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3194 che affronta un caso di matrimonio celebrato allo scopo di acquisire punteggi per la partecipazione a concorsi pubblici e per l'assegnazione di un alloggio.

Sulla prova dell'accordo simulatorio nella simulazione del matrimonio si veda TRIB. NAPOLI, 7.7.1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 3436.

Affrontano casi di delibazione in Italia di sentenze di nullità del matrimonio per riserva mentale sui *bona matrimonii* CASS., 28.1.2005, n. 1822, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, e CASS., 28.1.2015, n. 1620, in *Guida al dir.*, 2015, 17, 67 secondo cui la delibazione della decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio per riserva mentale di uno dei coniugi sui *bona matrimonii* può essere delibata in Italia solo laddove l'altro sposo potesse essere a conoscenza della riserva, nel rispetto del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede.

Sono espressamente ricondotti alla categoria del matrimonio *ludendi causa* i negozi oggetto delle statuizioni di TRIB. MILANO, 24.10.1974, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 143 ss., che accerta la nullità del matrimonio civile quando il consenso sia manifestato *ludendi causa*, ovvero senza la volontà di divenire coniugi e TRIB. MODENA, 23.1.1987, in *Foro it.*, 1988, I, 966 ss., che dichiara nullo un matrimonio contratto per gioco.

IV. La dottrina

Alcune prime riflessioni sulla fattispecie sottoposta allo scrutinio del Tribunale di Pavia sono svolte da BUFFONE, *Il matrimonio a prima vista è valido?*, in *ilFamiliarista.it*, 2016.

A proposito dello scioglimento del matrimonio si veda, per tutti, DI GREGORIO, *Matrimonio*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, a cura di FERRANDO, Zanichelli-Foro it., 2017, *sub art.* 149, 784 ss.

Quanto al matrimonio viziato da violenza si veda, per tutti, PIETROBON, nel *Commentario rif. dir. fam.*, I, 1, a cura di CARRARO, OPPO e TRABUCCHI, Cedam, 1977, *sub art.* 122 cod. civ. Più di recente si notino anche le riflessioni di PUTTI, in *Matrimonio*, a cura di FERRANDO, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli, 2017, *sub art.* 122, 548 ss.

L'argomento sistematico-concettualistico è definito da TARELLO, *L'interpretazione della legge*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 1980, 375, come quell'argomento "per cui a un enunciato normativo o un insieme di enunciati normativi (tra loro assunti come collegati proprio ai fini della interpretazione sistematica) si deve attribuire il significato prescritto, ovvero non si deve attribuire il significato impedito, dal "sistema giuridico" Cfr. in punto anche LAZZARO, *L'interpretazione sistematica della legge*, Giappichelli, 1965 e ID., voce «Sistema giuridico», nel *Noviss. Digesto it.*, Utet, 1969, 12.

A proposito della promessa di matrimonio di vedano SANTORO PASSARELLI, *Lineamenti della promessa di matrimonio secondo il nuovo codice*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, 12 ss.; NOVARA, *La promessa di matrimonio*, Edizioni L.V.P.A., 1950, *passim*; JEMOLO *Il matrimonio*, nel *Trattato Vassalli*, Utet, 1961, 57 ss. In tempi più recenti si veda FERRANDO, *Il Matrimonio*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 2015, 243 ss.

In generale sulla figura della simulazione del matrimonio si vedano, senza pretesa di completezza, IRTI, *Simulazione o annullabilità del matrimonio civile? Note sulla tecnica delle definizioni legislative*, in *Dir. e giur.*, 1976, 481 ss.; COSTANZA, *Sulla simulazione matrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, 692 ss.; TAMBURRINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano*, Utet, 1976, 172-173; CONTE, *La simulazione del matrimonio nella teoria del negozio giuridico*, Cedam, 1999, 394; PARENTE, *Il ruolo della simulazione nel sistema delle patologie patrimoniali*, in *Studi in onore di Lipari*, Giuffrè, 2008, 2167. In una più ampia prospettiva si vedano BARBIERA, *Il matrimonio civile (artt. 79-142 c.c.)*, Cacucci, 2005, 95 ss.; FERRANDO, *Manuale di diritto di famiglia*, Laterza, 2005, 146 ss.; ID., *Il Matrimonio*, cit., 663 ss.; PUTTI, *art. 123 c.c.*, cit., 574 ss. Sull'istituto della simulazione nel diritto civile si rinvia, per tutti, a SACCO, voce «Simulazione», I (Diritto civile), in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Ed. Enc. it., 1992, 9.

Secondo FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 665, il legi-

slatore del 1975 ha così voluto porre “rimedio a quelle situazioni in cui il matrimonio viene celebrato senza che in realtà si intenda costituire una comunione di vita, ma solo per creare un'apparenza per ragioni di convenienza familiare e sociale, oppure per usufruire di alcuni benefici derivanti dallo status coniugale”. Concetto ribadito anche da PUTTI, *art. 123 c.c.*, cit., 574.

Usa le definizioni “matrimonio di salvataggio” o “matrimonio riparatore” FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 666 e 673.

Sulla necessaria esistenza dell'accordo simulatorio antecedente la data di celebrazione delle nozze si esprimono chiaramente FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 666-667 e PUTTI, *art. 123 c.c.*, cit., 577, il quale aggiunge l'ulteriore precisazione secondo la quale l'accordo predetto deve essere, oltre che antecedente, “esplicito”. Concorda sul punto TAMBURRINO, cit., 174, il quale sottolinea come la forma scritta della controdiagnosi non è necessaria stante la non applicabilità all'ipotesi de qua delle limitazioni di cui all'art. 1417 cod. civ., pur riconoscendo la funzione di facilitazione della prova propria di tale forma. Conforme l'avviso di CONTE, *op. cit.*, 394 e PARENTE, *op. cit.*, 2182. Sulla prova dell'accordo simulatorio si veda TRIB. NAPOLI, 7.6.1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 3436.

Sulla non rilevanza della riserva mentale si veda in particolare CONTE, *op. cit.*, 409, il quale sottolinea, da una parte come sovente i coniugi che ambiscono a liberarsi dal vincolo matrimoniale tendono a confidare su di una presunta fungibilità concettuale tra riserva mentale e simulazione, e dall'altro l'atteggiamento diametralmente opposto della dottrina straniera, con particolare riferimento agli studiosi iberici che annoverano la riserva mentale tra le ipotesi assenza del consenso matrimoniale. Dello stesso avviso PARENTE, *op. cit.*, 2197, e PUTTI, *art. 123 c.c.*, cit., 579.

BUFFONE, *op. cit.*, sostiene “la nullità del matrimonio a prima vista” in quanto “i nubendi volevano sposarsi ma non con il coniuge”. Sul matrimonio ludendi causa si vedano, tra le molte riflessioni, quelle di DALL'ONGARO, *Sul matrimonio civile contratto ludendi causa*, in *Dir. fam. e pers.*, 1988, 1341 ss.; CONTE, *op. cit.*, 410 ss. e PARENTE, *op. cit.*, 2193, i quali ben sottolineano la differenza esistente sul piano dogmatico rispetto all'ipotesi della simulazione, nella quale sussiste una volontà matrimoniale, sia pure di mera apparenza, totalmente assente nell'ipotesi in esame, cui consegue il diverso trattamento giuridico: annullabilità per il caso di simulazione e nullità assoluta per mancanza di consenso nell'ipotesi del matrimonio contratto “per scherzo”. Precisa CONTE, *op. cit.*, 411, come la distinzione fattuale tra le due fattispecie risiede nella circostanza per la quale nell'ipotesi di simulazione le parti danno luogo ad una situazione giuridica nuova definendo una regolamentazione dei rispettivi interessi, laddove nell'altro caso nessuna attività che possa dirsi rivolta a

regolare gli interessi degli attori è individuabile. All'atto pratico si noti, come rileva PARENTE, *op. cit.*, 2193 ss., che la conclamata estraneità intratestuale alla fattispecie legale della simulazione di un giudizio teleologico sulle finalità individuali della celebrazione pare precludere sul piano applicativo una possibile differenziazione di trattamento delle diverse ipotesi. Sulla conseguenza in termini di nullità del matrimonio *ioci causa* v. anche PUTTI, *art. 123 c.c.*, cit., 580, e FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 589 e 673.

Per una critica alla soluzione adottata da TRIB. MILANO, 23.10.1974, si notino le osservazioni di PIETROBON, cit., 142 e in nota 1.

Quanto alla critica della dottrina secondo cui le cause di nullità del matrimonio avrebbero carattere tassativo si veda, per tutti, JEMOLO, *op. cit.*, 107, il quale sostiene come il consenso prestato per scherzo non possa essere ritenuto idoneo a costituire un valido matrimonio in quanto non diretto a “creare quella particolare unione tra uomo e donna che è il nocciolo e la ragion d'essere dell'istituto”.

Sulla distinzione tra negozi conclusi per scherzo e nello scherzo si veda N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano – parte generale*, III ed. riveduta e messa al corrente da L. COVIELLO, Società editrice libraria, 1924, 370.

Sull'invalidità dei soli negozi il cui intento ludico è palese si esprimono N. COVIELLO, *op. cit.*, 370; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, nel *Trattato Vassalli*, XV, 2, Utet, 1950, 169; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Jovene, 1969, 201 ss., il quale, nei casi di riconoscibilità dello scherzo, propende per l'inesistenza del negozio. Critico rispetto a tale impostazione è CONTE, *op. cit.*, 412, secondo cui “nella materia dei negozi familiari non si ripropongono, sotto questo rispetto, le medesime esigenze di agibilità del traffico che siamo abituati a prendere in considerazione ragionando di negozi che originano rapporti a contenuto prevalentemente patrimoniale”, con la conseguenza che non troverebbero applicazione ai negozi familiari il principio di responsabilità della dichiarazione e il principio di tutela dell'affidamento, essendo difficile individuare terzi controinteressati rispetto al negozio matrimoniale. Parimenti critico circa l'applicabilità del principio dell'affidamento ai negozi familiari è BARBIERA, *Una conferma (non convincente) della tutela dell'affidamento quale parametro dell'ordine pubblico matrimoniale*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 673 ss.

Ritiene indice di superficialità dei nubendi la conclusione di un matrimonio tra sconosciuti BUFFONE, *op. cit.* Similmente, discorrendo a proposito dell'errore sull'identità della persona ex art. 122 cod. civ., BARBIERA, *Il Matrimonio*, Cedam, 2006, 87, esclude la possibilità di un matrimonio tra sconosciuti fuori dall'ambito del matrimonio per procura.